NEWSLATOR

Decreto CICR 9 luglio 2026
Nuove disposizioni in materia di credito ai consumatori in attuazione della Disciplina CCD2

OTTOBRE 2026
NUMERO 5/2026 – 59 SG

Con decreto del 9 luglio 2026, pubblicato in G.U. il 17 agosto successivo il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dato corso ad un ulteriore step nel processo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2225 – CCD2 iniziato con le rilevanti modifiche apportate al Testo Unico Bancario dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 212.

Il decreto procede ad un'ampia ristesura del testo del D.M. 3 febbraio 2011 in materia di credito ai consumatori e trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, rimandando per la concreta declinazione operativa di alcuni aspetti alle disposizioni attuative di Banca d'Italia.

Queste, in estrema sintesi, le principali novità:

- **Correttezza e non discriminazione**: viene ribadito il generale obbligo di comportamento diligente e corretto di finanziatori e intermediari del credito, con correlativo divieto di pratiche discriminatorie in relazione alle richieste, alla stipulazione o alla titolarità di contratti di credito da parte di consumatori UE basate su cittadinanza, residenza o altre situazioni richiamate dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E' fatta salva la possibilità di prevedere condizioni differenti di accesso al credito quando queste siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

- **Comunicazioni pubblicitarie**: il decreto rafforza i principi di chiarezza e precisione delle informazioni di base riportate negli annunci pubblicitari, stabilendo che nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG. Introduce altresì, per un verso, l'obbligo di inserire negli annunci pubblicitari un disclaimer sui costi del credito dal tenore *"Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro"* o equivalente, per altro verso con espresso divieto di messaggi ingannevoli o fuorvianti volti ad indurre il consumatore a ritenere che (i) il credito migliorerebbe la sua situazione finanziaria; (ii) i crediti pregressi risultanti dalle banche dati non incidano in maniera significativa nella valutazione della richiesta; (iii) il credito rappresenta un aumento delle risorse finanziarie, un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

- **Informativa precontrattuale**: il CICR il decreto rimette a Banca d'Italia la definizione dei criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione e l'elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito in ossequio alla disciplina dettata dagli artt. 9-11 della direttiva CCD2.

- **Crediti inferiori a 200 euro e finanziamenti senza interessi**: il decreto individua i contratti rispetto ai quali Banca d'Italia potrà prevedere la non applicazione di alcune disposizioni della disciplina ordinaria. Si tratta in particolare dei contratti di credito a) di importo inferiore a 200 euro; b) che non contemplano il pagamento di interessi o altri oneri, salvo quelli eventuali riferibili ai ritardi di pagamento; c) che pongono in capo al consumatore esclusivamente commissioni di importo non significativo, quando il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

- **Valutazione del merito creditizio**: viene rafforzato l'obbligo di valutazione approfondita del merito creditizio, anche nell'interesse del consumatore, con specifico riferimento al contrasto al sovraindebitamento.

- **Accesso alle banche dati**: viene infine disciplinato l'accesso alle banche dati del merito creditizio a condizioni non discriminatorie per i finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia.

I finanziatori e gli intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi entro il **20 novembre 2026**, salvo diverso termine correlato all'emanazione delle disposizioni attuative della Banca d'Italia, ove successiva.

Leonardo Gregoroni